

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE RESQ

relativo alla procedura di certificazione delle competenze delle formatrici e dei formatori dei corsi di primi soccorsi per allievi conducenti

„Regolamento sulla certificazione delle competenze, primi soccorsi“

Sommario

I. Oggetto ed effetto	3
Oggetto	3
Effetto	3
II. Condizioni per la certificazione.....	3
Competenze tecniche.....	3
Competenze pedagogiche.....	3
Obbligo di aggiornare la propria formazione	4
Attestazione della formazione e della formazione continua	4
III. Competenza e procedura.....	4
Principio	4
Competenza	4
Richiesta di certificazione	4
Prima certificazione	5
Rinnovo della certificazione	5
Verifica.....	5
Documentazione incompleta	5
Certificazione.....	5
Durata della certificazione	5
Registro	6
Protezione giuridica	6
Diritto di essere sentito	6
Revoca.....	6
Emolumenti.....	6
IV. Disposizioni finali.....	6
Formatori riconosciuti dall'USTRA	7
Entrata in vigore	7
Allegato.....	8

In virtù dell'art. 2 dei suoi statuti, l'Associazione ResQ delibera:

I. Oggetto ed effetto

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di certificazione dei formatori¹.

Art. 2

Effetto

I formatori in possesso di un certificato di competenza valido rilasciato dall'Ufficio di certificazione ResQ adempiono le condizioni tecniche necessarie per impartire il corso di primi soccorsi per allievi conducenti, secondo le direttive del 23 marzo 2005 emanate dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) sui corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti (corsi di soccorritore) e i corsi di formazione per formatori.

II. Condizioni per la certificazione

Art. 3

Competenze tecniche

¹ Adempiono le condizioni tecniche le persone che hanno assolto almeno la formazione di livello 2 per non professionisti nel campo del salvataggio o il Modulo 1 del corso Primi soccorsi nella vita quotidiana, e che sono in possesso di un attestato di formazione BLS secondo le direttive del SRC approvate dalla SMEDREC, rilasciato nel corso degli ultimi due anni.

² I professionisti secondo la lista allegata (vedi p. 8), regolarmente attivi nei settori del salvataggio preospedaliero, delle cure d'urgenza, delle cure intensive e dell'anestesia sono riconosciuti come formatori specializzati se sono in possesso di un attestato di formazione BLS secondo le direttive del SRC approvate dalla SMEDREC, rilasciato nel corso degli ultimi due anni.

Art. 4

Competenze pedagogiche

¹ I presupposti pedagogici sono ottemperati se un formatore ha frequentato un corso di base della durata minima di cinque giorni nell'ambito della formazione degli adulti, oppure se ha conseguito in altri ambiti le proprie competenze metodologiche e didattiche.

² Il programma del corso deve corrispondere come minimo alle norme dell'Associazione ResQ relative alla certificazione dei formatori dei corsi di primi soccorsi per allievi conducenti e di livello 1.

¹ Le denominazioni di persone e funzioni sono valide per entrambi i sessi.

Art. 5

Obbligo di aggiornare la propria formazione

¹Durante il periodo di certificazione, ogni formatore certificato è tenuto ad assolvere una formazione continua adeguata di almeno tre giorni ogni due anni in ambito pedagogico e medico-specialistico.²

²Una di queste giornate di formazione continua obbligatoria può essere assolta nell'ambito del servizio sanitario.

Art. 6

Attestazione della formazione e della formazione continua

Se la formazione pedagogica e specialistica o la formazione continua sono state assolte più di due anni prima dell'inoltro della domanda di certificazione, quest'ultima è esclusa.

III. Competenza e procedura

Art. 7

Principio

¹La certificazione delle competenze si basa sull'analisi e sulla valutazione dei documenti inoltrati.

² La certificazione delle competenze delle organizzazioni certificate da eduQua viene effettuata mediante procedura semplificata (p. es. prove a campione).

Art. 8

Competenza

L'Ufficio di certificazione ResQ effettua la procedura e decide sul rilascio del certificato.

Art. 9

Richiesta di certificazione

¹ La procedura di certificazione richiede una domanda scritta a mezzo del modulo ufficiale. Tale formulario debitamente compilato deve essere inoltrato all'Ufficio di certificazione ResQ. Sono autorizzati a richiedere una certificazione i formatori e gli organizzatori del corso.

² Se un organizzatore di corsi richiede la certificazione per i suoi formatori, è tenuto ad attestare che gli interessati adempiono le condizioni tecniche e pedagogiche richieste.

³ I dati devono essere inoltrati in una forma strutturata.

² Versione secondo decisione del comitato dell'Associazione ResQ del 29 novembre 2007; data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010

Art. 5 cpv. 1:

Durante il periodo di certificazione, chiunque lavori quale formatore certificato è tenuto ad assolvere una formazione continua equilibrata di almeno tre giorni ogni due anni nei settori medico e pedagogico.

Art. 10

Prima certificazione

La pratica inoltrata con il modulo ufficiale debitamente compilato deve fornire informazioni sulle formazioni e le formazioni complementari assolute.

Art. 11

Rinnovo della certificazione

Il rinnovo della certificazione presuppone che i formatori abbiano assolto una formazione continua conformemente alle norme dell'Associazione ResQ.

Art. 12

Verifica

¹L'Ufficio di certificazione ResQ verifica che i documenti siano esaustivi, tecnicamente corretti e conformi alle norme dell'Associazione ResQ in materia di formazione continua.

Art. 13

Documentazione incompleta

¹ Se l'Ufficio di certificazione ResQ constata la mancanza di uno o più documenti richiesti, ne informa la persona che ha inoltrato la domanda indicandole quali sono i documenti mancanti e assegna un congruo termine per consentirle di completare la domanda di certificazione. In ogni caso i documenti mancanti devono essere inoltrati entro un anno.

² Se i documenti mancanti non pervengono all'Ufficio di certificazione ResQ entro il termine stabilito, la domanda non viene trattata. La procedura si basa sull'art. 17 del presente regolamento. In tal caso gli emolumenti corrisposti per la procedura non vengono rimborsati.

Art. 14

Certificazione

¹Il certificato viene rilasciato dall'Ufficio di certificazione ResQ. Se la domanda è stata inoltrata dagli organizzatori di un corso per conto dei loro formatori, l'Ufficio di certificazione ResQ rilascia un certificato nominale.

²L'Ufficio ResQ comunica all'USTRA la propria decisione, che equivale nel contempo a una domanda di riconoscimento a nome dei richiedenti. Gli emolumenti per il riconoscimento da parte dell'USTRA sono a carico dei richiedenti.

³La certificazione autorizza ad avvalersi del titolo di „formatrice certificata / formatore certificato per il corso di primi soccorsi per allievi conducenti“.

Art. 15

Durata della certificazione

¹Il certificato viene rilasciato per un periodo di quattro anni. Può essere rinnovato, a condizione che il formatore o gli organizzatori del corso ne facciano domanda almeno tre mesi prima della scadenza di tale periodo.³

² Se questo termine non viene rispettato deve essere inoltrata una nuova domanda di certificazione.

³ Versione secondo decisione del comitato dell'Associazione ResQ del 29 novembre 2007; data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2008

Art. 16
Registro

L'Ufficio di certificazione ResQ tiene un registro dei certificati rilasciati e fornisce informazioni agli aventi diritto interessati.⁴

Art. 17
Protezione giuridica

¹ Le decisioni negative possono essere impugnate entro un termine di 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso, motivato, deve essere indirizzato per iscritto all'Ufficio di certificazione all'attenzione dell'Associazione ResQ.

² A seguito del ricevimento del ricorso, l'Ufficio di certificazione riesamina la propria decisione.

³ Se l'Ufficio di certificazione mantiene la sua decisione, ne dà comunicazione alla/al presidente dell'Associazione ResQ e le/gli trasmette la pratica.

⁴ Il comitato direttivo dell'Associazione giudica la questione o la rimanda all'Ufficio di certificazione con istruzioni vincolanti.

⁵ Se l'Associazione ResQ mantiene la sua decisione, l'USTRA viene informato in merito.

Art. 18
Diritto di essere sentito

¹ È garantito l'accesso a tutti gli atti utili della pratica.

² È possibile procedere a un'audizione personale quando non si può prendere una decisione sulla base della documentazione agli atti.

Art. 19
Revoca

¹ I certificati ottenuti in modo illecito o disonesto vengono revocati dall'Ufficio di certificazione ResQ.

² Resta salva l'istruzione di un procedimento penale.

Art. 20
Emolumenti

¹ Per la procedura di certificazione e il procedimento di ricorso, l'Ufficio di certificazione ResQ percepisce degli emolumenti a copertura delle spese. La loro entità è stabilita da un'ordinanza.

² Gli emolumenti relativi al disbrigo della pratica devono essere pagati in anticipo.

³ Se dopo la chiusura di una pratica viene inoltrata una nuova domanda, gli emolumenti vengono percepiti ancora una volta.

⁴ Le tasse di ricorso vengono restituite solo quando quest'ultimo viene accolto.

IV. Disposizioni finali

Art. 21

⁴ Versione secondo decisione del comitato dell'Associazione ResQ del 13 aprile 2006

Formatori riconosciuti dall'USTRA

¹ I formatori riconosciuti dall'USTRA che impartiscono il corso di primi soccorsi per allievi conducenti sono tenuti a inoltrare entro il 31 dicembre 2005 all'Ufficio di certificazione ResQ i documenti richiesti per la conferma del loro riconoscimento.

² Se la formazione di formatore o l'ultima formazione continua risale a più di due anni dalla domanda di certificazione, la formazione continua richiesta deve essere assolta nel 2006 affinché la certificazione mantenga la sua validità nel 2007.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato adottato dal comitato direttivo dell'Associazione ResQ in data 2 maggio 2005 ed entra in vigore il 1° luglio 2005.

Berna, 2 maggio 2005

Il presidente

Membro del comitato direttivo

Marco Jullier

Kurt Sutter

Allegato

Sono professionisti ai sensi dell'art. 3, cpv. 2 del Regolamento dell'Associazione ResQ relativo alla procedura di certificazione delle competenze delle formatrici e dei formatori del corso di primi soccorsi per allievi conducenti del 2 maggio 2005:

- i medici
- i soccorritori diplomati
- gli infermieri DL I
- gli infermieri diplomati
- i soccorritori ausiliari d'ambulanza con attestato professionale federale.